

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE WORLDRISE - ONLUS

ART. 1 - COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'Associazione denominata:
"WORLDRISE - ONLUS".
2. L'Associazione utilizzerà la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ONLUS", oltre che nella denominazione, anche in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico,
3. L'Associazione, che ha sede in Milano, alla Via De Angelis n. 12, ha durata illimitata.
4. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede legale nel medesimo Comune e l'apertura di uffici e unità operative senza che ciò determini una modifica statutaria, fatta salva la necessità le necessarie comunicazioni previste dalla legge.
5. Essa è regolata dalla normativa specifica in materia di Onlus, dalle altre disposizioni di legge applicabili, dal Codice Civile e dal presente Statuto.

ART. 2 - FINALITA'

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; pertanto, promuove in tutto il mondo, direttamente e/o indirettamente in modo del tutto indipendente e apartitico, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali e dell'ambiente, anche al fine di sviluppare e consolidare politiche di relazione tra i popoli fondate sulla valorizzazione e la tutela del patrimonio prevalentemente naturale, e conseguentemente artistico e culturale.
2. Nel perseguimento delle proprie finalità sono espressamente escluse le attività esercitate abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 152/2006 nonché le attività disciplinate dal D.Lgs. n. 276/2003, emanato in attuazione della L. n. 30/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le finalità di cui al precedente comma 1, sono perseguite anche attraverso la sensibilizzazione ed il coinvolgimento diretto degli associati, degli enti di cooperazione internazionale e di altri enti privati o pubblici, sensibili alle tematiche ambientali.
4. L'Associazione svolgerà, inoltre, le proprie attività ed azioni con il fine specifico di tutelare il patrimonio naturale ed, in seconda istanza, quello artistico e culturale ad esso legato, anche sviluppando e consolidando politiche di relazione tra i popoli fondate sulla promozione e valorizzazione dello stesso patrimonio
5. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionale sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3 - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI e CONNESSE

1. Per il conseguimento delle finalità associative di cui al precedente art. 2 l'Associazione potrà svolgere, le seguenti attività istituzionali:
 - a. la gestione di aree protette e non e la conservazione degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;
 - b. il mantenimento dello stato di decoro di aree protette e non, dei litorali e dei fondali marini;
 - c. la collaborazione con gli enti istituzionali nelle attività di conservazione e

- riqualificazione di aree protette e non, dei litorali e dei fondali marini.
- d. l'attività di educazione ambientale finalizzata allo sviluppo sostenibile ed alla concreta e corretta tutela e conservazione delle risorse del Pianeta, come declinata nelle “Linee Guida Educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile” emanate dal Ministero dell’Ambiente.
2. L’Associazione potrà, inoltre, svolgere attività connesse a quelle istituzionali, nei limiti di cui al co. 5, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, e in particolare:
- a. istruire, sviluppare, finanziare ed eseguire programmi, progetti, studi e ricerche nel campo della tutela, della valorizzazione, della gestione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile;
 - b. stabilire collaborazioni ed alleanze con enti, associazioni, organizzazioni, istituzioni e qualsiasi altro soggetto che persegua e condivida gli stessi scopi;
 - c. curare la formazione professionale dei propri volontari e/o associati in relazione all’attività legata alla conservazione e custodia del patrimonio naturalistico italiano, europeo e mondiale;
 - d. svolgere attività di sensibilizzazione ambientale;
 - e. promuovere e sensibilizzare alla tutela dell'ambiente le istituzioni pubbliche e private ed ogni singola persona attraverso:
 - strumenti di comunicazione audio visiva;
 - congressi e conferenze
 - strumenti di comunicazione online e web;
 - social network specializzati;
 - blog tematici;
 - altre modalità o materiale informativo di qualsiasi genere nel rispetto della legge.

ART.4 - PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal patrimonio iniziale, come descritto nell'articolo 7 dell’atto costitutivo.
2. Le entrate della associazione sono costituite da:
 - a. quote sociali e gli eventuali contributi degli associati;
 - b. contributi e donazioni dei soggetti sensibili alle tematiche di tutela ambientale;
 - c. contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti o all'attività istituzionale dell'Associazione;
 - d. contributi di organismi internazionali;
 - e. donazioni ed i lasciti testamentari;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni e bandi;
 - g. ogni altra entrata, purché in ossequio alle disposizioni di legge che regolano l'associazione e la sua qualifica ed in linea con i principi e le finalità istituzionali della stessa.

ART. 5 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE degli UTILI

1. È fatto, divieto all'associazione di distribuire in modo anche indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 6 - ASSOCIATI

1. L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
2. Possono divenire associati le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti, pubblici e privati, che siano interessati all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano le finalità, portando il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, alle scelte e alle attività dell'Associazione.
3. Ogni persona può prestare, in modo personale, spontaneo la propria opera in qualità di volontario, mettendo a disposizione dell'Associazione le proprie competenze. In ogni caso, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
4. Chiunque, persona fisica o ente, desideri essere ammesso all'associazione deve farne domanda, indirizzata al Consiglio Direttivo, che delibera sull'ammissione a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo, con apposita delibera, può delegare l'esame e l'accettazione della domanda ad un singolo consigliere.
5. La domanda di adesione è indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione inviata a mezzo posta ordinaria o elettronica o attraverso la compilazione *online* della stessa sul sito dell'Associazione.
6. L'ammissione si intende perfezionata con la comunicazione all'aspirante associato dell'avvenuto accoglimento della domanda, una volta verificato il pagamento della quota associativa annuale.
7. L'adesione all'Associazione si rinnova ogni anno con il versamento della quota associativa, fatto salvo il diritto di recesso dell'associato da esercitarsi ai sensi dell'articolo 24 c.c.
8. Il mancato pagamento della quota associativa è causa di esclusione, con apposita comunicazione, successivamente alla messa in mora da eseguirsi con avviso precedentemente inviato all'associato moroso.
9. E' prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, con espressa esclusione della temporaneità e della trasmissibilità della partecipazione alla vita associativa, prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
10. La qualità di associato cessa a seguito di recesso, esclusione o decesso.
11. Il recesso si manifesta per via scritta con decorrenza dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo, fatto salvo il caso in cui l'associato si sia impegnato in una specifica attività e ciò comporti un danno per l'associazione.
12. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi violazioni, anche delle delibere assunte o dei regolamenti, per comportamenti non conformi ai principi e alle finalità dell'Associazione o che ne danneggino gravemente l'immagine o, anche, a seguito di quanto previsto nel precedente comma 8.
13. Sono sostenitori dell'associazione coloro che, condividendo i fini e l'operato dell'Associazione decidono di effettuare una donazione, in denaro e/o natura, o prestare la propria attività per il perseguimento dei fini istituzionali. I sostenitori non acquisiscono la qualifica di associati e non sono obbligati al pagamento di alcuna quota.

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) l'organo di controllo e/o revisione dei conti, se nominati o richiesti per legge.
2. Ad eccezione di quelle di cui alla lett. c) del precedente comma, tutte le cariche sono gratuite e compete eventualmente un rimborso delle spese sostenute per i doveri d'ufficio. Il Consiglio può tuttavia remunerare, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6 del D.Lgs. n. 460/97 e con propria delibera, specifici incarichi e/o funzioni ove ciò si renda necessario per l'efficace svolgimento delle attività ed il perseguimento delle finalità dell'Associazione.

ART. 8 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea degli associati è costituita da coloro che abbiano fatto regolare richiesta attraverso la domanda di adesione, siano stati accettati ed abbiano versato la quota associativa.
2. L'Assemblea degli associati può essere tanto ordinaria quanto straordinaria ed è convocata con avviso agli stessi, inviato almeno dieci (10) giorni prima dell'Assemblea con avviso scritto o con altri mezzi idonei, anche telematici, attraverso i quali si possa comunque avere prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario.
3. L'assemblea ordinaria è convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed, ogni cinque anni, per la nomina delle cariche sociali.
4. Essa viene, inoltre, convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo (1/10) degli associati. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.
5. Spetta all'Assemblea ordinaria:
 - a. approvare il il rendiconto/bilancio consuntivo annuale dell'attività dell'Associazione;
 - b. nominare il Consiglio direttivo;
 - c. approvare le linee di indirizzo e l'eventuale rendiconto di previsione per il perseguimento delle finalità, presentate annualmente dal Consiglio;
 - d. approvare i regolamenti o i codici di condotta;
 - e. in caso di gravi comportamenti o inadempienze, deliberare in merito alla revoca del mandato del Presidente, del vice-Presidente o dell'intero Consiglio;
 - f. deliberare su ogni altro argomento affidato alla stessa dalla legge o posto alla sua attenzione dal Consiglio;
6. Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare in merito:
 - a. alle variazioni dello statuto;
 - b. alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione;
 - c. allo scioglimento, alla eventuale nomina del liquidatore ed alla destinazione del patrimonio residuo secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di statuto.

ART. 9 - QUORUM ASSEMBLEARI

1. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte, in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida a maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei presenti.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro

- responsabilità gli amministratori non hanno voto.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, sono assunte in prima e seconda convocazione, con la presenza dei tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con esclusione degli astenuti dal computo dei voti.
 4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.
 5. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.
 6. In tutte le Assemblee gli associati possono intervenire personalmente o con delega conferita ad un altro associato. Ogni associato può essere portatore di una sola delega. Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto, ove ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.
 7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal vice-Presidente, in caso di impedimento del primo, o da chi sia stato indicato a maggioranza dall'Assemblea, in caso di impedimento anche del secondo.
 8. Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti gli associati, anche non intervenuti o dissenzienti, e formano oggetto di verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

ART.10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre (3) a nove (9) membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati, riservando un congruo numero delle cariche al genere meno rappresentato.
2. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede attingendo al primo nominativo dei non eletti della lista inerente all'ultima elezione. In assenza di un nominativo disponibile, il Consiglio convoca nel più breve tempo possibile l'Assemblea per l'elezione del nuovo consigliere. I componenti così nominati decadono con gli altri componenti.
3. Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo l'Assemblea dovrà procedere a nuove elezioni entro il termine di 60 giorni.
4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente, un vice-Presidente ed un Segretario.
5. Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri per la gestione e l'amministrazione, ad eccezione di quanto il presente Statuto assegna alle competenze dell'Assemblea. In particolare al Consiglio Direttivo spetta:
 - curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
 - presentare le linee guida di azione annuale per il perseguimento delle finalità statutarie all'approvazione all'Assemblea;
 - deliberare l'ammissione, la decadenza o la esclusione dei Soci;
 - redigere eventuali regolamenti e/o codici di condotta relativi al presente statuto;
 - istituire, sotto la propria responsabilità, nuovi organi delegati, consultivi di controllo o di altra natura, uffici amministrativi e di segreteria, nominandone i relativi componenti;
 - determinare la quota sociale ed eventuali sue integrazioni;
 - convocare, salvo quanto sopra, l'assemblea ogni qualvolta lo ritenga

opportuno;

- nominare al suo interno il Presidente ed il vice-Presidente dell'Associazione ed il Segretario;
- deliberare l'ammissione e l'espulsione degli associati;
- proporre all'assemblea eventuali modifiche statutarie;
- ogni altro atto/delibera che lo statuto non affidi all'Assemblea.

ART. 11 - DELIBERAZIONI del CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei consiglieri.
2. Le riunioni del Consiglio sono convocate, almeno otto giorni prima della data della riunione, con avviso contenente l'ordine del giorno inviato con ogni mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione. In caso di urgenza, il Consiglio potrà essere convocato non meno di tre giorni prima della riunione.
3. Le riunioni e le relative deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica e tutti siano stati sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.
4. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive potrà essere dichiarato decaduto dalla carica.
5. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente i contenuti della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - d. che nell'avviso di convocazione siano indicate le modalità con le quali effettuare il collegamento.
6. Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.
7. Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti la maggioranza dei Consiglieri in carica. Tutte le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, non computando ai fini del voto gli astenuti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
8. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 12 - Il PRESIDENTE ed il VICE-PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Spetta al Presidente:
 - a. convocare, almeno una volta all'anno, l'Assemblea per l'approvazione del

- bilancio consuntivo;
- b. dare esecuzione alle delibere approvate dagli organi dell'Associazione;
 - c. convocare il Consiglio Direttivo, presiedendolo e proponendo le materie da trattare;
 - d. firmare gli atti e quanto occorra per l'attuazione delle deliberazioni adottate;
 - e. sorvegliare sul buon andamento amministrativo della Associazione;
 - f. curare l'osservanza dello Statuto promuovendone l'eventuale riforma;
 - g. adottare, se lo ritiene necessario ed urgente ogni provvedimento opportuno anche di straordinaria amministrazione con l'obbligo di riferirne alla sua prima seduta utile al Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.
3. Il vice-Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al vice-Presidente spetta, altresì, la legale rappresentanza dell'Associazione, ove il Presidente sia impedito nelle sue funzioni.

Art. 13 - ORGANO di CONTROLLO e/o REVISIONE LEGALE

1. L'Associazione può nominare un organo di controllo, anche monocratico. Tale organo deve tuttavia essere nominato obbligatoriamente, al superamento dei limiti previsti dalla legge.
2. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del cod. civ., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del cod. civ. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 – BILANCIO di ESERCIZIO

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e terminare al 31 dicembre dello stesso.
2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15 LIBRI SOCIALI

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a. libro degli associati, a cura del Consiglio Direttivo;
 - b. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, a cura del Consiglio Direttivo;
 - c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, a cura del Consiglio Direttivo;
 - d. libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, a cura dello stesso organo;
 - e. il libro delle relazioni dell'Organo di controllo o di revisione, tenuti a cura dei rispettivi organi;
 - f. il libro delle riunioni e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi.

ART. 16 – SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
2. E' previsto l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art, 3, comma 190, della L, 23 dicembre 1996, n. 662 e ss.mm.ii., salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 17 - DISPOSIZIONE di RINVIO

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dalle leggi speciali che ne regolano la qualifica e dalle altre leggi e dal codice civile, in quanto compatibile.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
WORLDRISE ETS – ENTE DEL TERZO SETTORE

ART .1 - DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “**WORLDRISE - ETS**”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Milano. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e viene attuata con delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
4. L’Associazione ha durata illimitata.

**ART. 2 - UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL’ACRONIMO “ETS”
O LOCUZIONE “ENTE DEL TERZO SETTORE”**

1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ETS” o l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.
2. L’Associazione, da quel momento, utilizzerà l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico.

ART. 3 – FINALITÀ

1. L’Associazione è apartitica, aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale. Essa promuove, direttamente e indirettamente, in modo del tutto indipendente, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali e dell’ambiente, anche al fine di sviluppare e consolidare politiche di relazione tra i popoli fondate sulla valorizzazione e la tutela del patrimonio prevalentemente naturale, e conseguentemente artistico e culturale.
2. Le finalità di cui al precedente comma 1, sono perseguite anche attraverso la sensibilizzazione ed il coinvolgimento diretto degli associati, degli enti di cooperazione internazionale e di altri enti privati o pubblici, sensibili alle tematiche ambientali.
3. L’Associazione svolgerà, inoltre, le proprie attività ed azioni con il fine specifico di tutelare il patrimonio naturale e, in seconda istanza, quello artistico, culturale e paesaggistico ad esso legato, anche sviluppando e consolidando politiche di relazione tra i popoli fondate sulla promozione e valorizzazione dello stesso patrimonio.

ART. 4 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. Al fine di perseguire le proprie finalità, l’Associazione intende operare attraverso le attività di interesse generale di cui al D.Lgs. n. 117/2017, art. 5, co. 1, lettera:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (...);

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

2. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- attività di educazione ambientale finalizzata allo sviluppo sostenibile ed alla concreta e corretta tutela e conservazione delle risorse del Pianeta, come declinata nelle “Linee Guida Educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile” emanate dal Ministero dell’Ambiente. Le attività vengono inserite nel programma scolastico e svolte all’interno degli Istituti Scolastici e/o in modalità digitale.
- curare la formazione professionale dei propri volontari e/o associati in relazione all’attività legata alla conservazione e custodia del patrimonio naturalistico italiano, europeo e mondiale;
- la gestione di aree protette e non e la conservazione degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;
- il mantenimento dello stato di decoro di aree protette e non, dei litorali, dei fondali marini e di aree urbane;
- la collaborazione con gli enti istituzionali, enti pubblici e privati, nelle attività di conservazione e riqualificazione di aree protette e non, dei litorali e dei fondali marini;
- Realizzazione di interventi in ambiente urbano finalizzati alla riduzione di inquinanti atmosferici.
- istruire, sviluppare, finanziare ed eseguire programmi, progetti, studi e ricerche nel campo della tutela, della valorizzazione, della gestione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile;
- promuovere e sensibilizzare alla tutela dell'ambiente le istituzioni pubbliche e private ed ogni singola persona attraverso strumenti di comunicazione audio visiva, congressi e conferenze, strumenti di comunicazione online e web, social network specializzati, blog tematici, attività editoriali ed altre modalità o materiale informativo di qualsiasi genere nel rispetto della legge;
- Organizzazione di eventi, conferenze volte a far conoscere l’ambiente marino e sensibilizzare sulle attuali problematiche quali cambiamenti climatici, inquinamento, sovrappesca (intesa quale problematica legata alla pesca illegale, distruttiva ed al depauperamento delle risorse ittiche);
- Attività artistiche di valorizzazione delle risorse naturali, tra cui interventi di arte pubblica e urbana.
- creazione di contenuti editoriali volti ad approfondire e divulgare le tematiche ambientali
- promozione di attività ecoturistiche, di turismo lento e responsabile, basate sulla valorizzazione e promozione delle risorse naturali presenti sul territorio e sulla tutela del patrimonio naturalistico e culturale ad esso associato, al fine di divulgarne l’importanza;
- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque riconducibile nel contesto delle attività di interesse generale dichiarate, coerente con le finalità

istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

8. L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
9. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso e secondo ogni altra modalità di raccolta fondi consentita dalle disposizioni di legge.

ART. 5 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
3. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici, pubblici e/o privati i quali aderiscano alle finalità istituzionali della stessa e intendano collaborare al loro raggiungimento.
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

ART. 6 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Esso decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. Il Consiglio Direttivo, con apposita delibera, può delegare l'esame e l'accettazione o il rigetto delle domande di cui al precedente comma ad un singolo consigliere.
4. Verificato il versamento della quota associativa, l'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione del Consiglio ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
5. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

6. L'adesione all'Associazione si rinnova ogni anno con il versamento della quota associativa, fatto salvo il diritto di recesso dell'associato da esercitarsi ai sensi dell'articolo 24 c.c.
7. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
 - d) ogni altro diritto previsto nel presente statuto o dalla legge.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
1. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
2. Assumono la qualifica di "sostenitori" dell'associazione coloro che, condividendo i fini e l'operato dell'Associazione decidono di effettuare una donazione, in denaro e/o natura, o prestare la propria attività per il perseguimento dei fini istituzionali. I "sostenitori" non acquisiscono la qualifica di associati e non sono obbligati al pagamento di alcuna quota.

ART. 8 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso, che ogni associato può esercitare in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato, una volta che sia venuta a conoscenza del Consiglio Direttivo, fatto salvo che l'associato non si sia obbligato specificamente al compimento di un'attività;
 - b) esclusione per:
 - mancato pagamento della quota associativa, se prevista. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto;
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;
- c) decesso.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, che decide in seduta ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante un'apposita istanza inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.
 4. L'Assemblea che decide sull'istanza deve svolgersi entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
 5. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 9 - DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) l'organo di controllo e l'organo di revisione, obbligatoriamente nominati al verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo settore oppure se ritenuto utile.
2. Ad eccezione di quelle di cui alla lett. c) del precedente comma, tutte le cariche sono gratuite e compete eventualmente un rimborso delle spese sostenute per i doveri d'ufficio. Il Consiglio può tuttavia remunerare con propria delibera, fermo restando quanto previsto all'art. 8, co. 3 del D.Lgs. n. 117/2017, specifici incarichi e/o funzioni attribuiti ai consiglieri, ove ciò si renda necessario per l'efficace svolgimento delle attività ed il perseguimento delle finalità dell'Associazione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 11 – ASSEMBLEA: MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 degli associati.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o *email* almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ART.12 - ASSEMBLEA: COMPETENZE E QUORUM

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il rendiconto/bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo o dell'organo di revisione, nominati obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo settore o se ritenuto opportuno;

- f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - g) approvare eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale o su questioni ad essa assegnate dallo Statuto o dalle disposizioni di legge.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
 3. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento.
 4. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 5. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 13 - ASSEMBLEA: REGOLE DI VOTO

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il diritto di voto degli associati minorenni è attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Si procede a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone o quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi, riservando un congruo numero delle cariche al genere meno rappresentato. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e, se ritenuto opportuno, il vice-Presidente.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO: CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri e gli Organi di controllo e revisione, ove presenti.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente se nominato; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti ed, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

ART.16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) eleggere il Presidente ed, eventualmente, il Vice-presidente;
 - e) decidere, in prima istanza, sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni o necessario all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
1. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è, tuttavia, generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 2. Il Segretario, se nominato, si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ART. 17 - IL PRESIDENTE: POTERI E DURATA IN CARICA

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione o dall'Assemblea.
3. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente, se nominato. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

ART.18 - CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) dichiarata decadenza da parte del Consiglio, a seguito di assenza a tre sedute consecutive senza giustificato motivo;

- c) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - d) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.14, co.2, del presente Statuto;
 - e) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica.
 3. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nella prima Assemblea ordinaria utile. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
 4. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, il Consiglio seppur cessato resta in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 19 - ORGANO DI CONTROLLO ED ORGANO DI REVISIONE

1. Al superamento dei limiti di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore deve essere nominato dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati, l'organo di controllo monocratico o collegiale. Esso resta in carica 5 (cinque) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Se collegiale, è composto da tre membri e nomina al proprio interno un Presidente.
2. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione
3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
4. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
5. I compiti dell'organo di controllo sono individuati nell'art. 30 del Codice del Terzo Settore.
6. Nei casi previsti dall'art. 31, co.1, del Codice del Terzo settore, è obbligatoria la nomina di un Organo di revisione, collegiale o monocratico. Tale funzione può essere esercitata dall'organo di controllo ma in tal caso esso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.
7. l'Assemblea può nominare, anche in assenza di un obbligo, gli organi di cui al presente articolo, ove lo ritenga opportuno.

ART. 20 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) se presenti, il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e/o di revisione, qualora siano stati nominati.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti dal Consiglio direttivo mentre quelli di cui alla lett. e) sono tenuti dall'Organo al quale si riferiscono.

ART. 21 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.22 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

ART. 23 - BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

ART. 24 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co.1 del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

ART. 25 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Oggetto: CONSEGNA: VERBALE ASSEMBLEA E STATUTO ASS. WORLDRISE ONLUS

Mittente: Posta Certificata Sogei <posta-certificata@pcert.sogei.it>

Data: 25/11/2020, 09:54

A: studiobellavite@odcec.legalmail.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 25/11/2020 alle ore 09:54:38 (+0100) il messaggio "VERBALE ASSEMBLEA E STATUTO ASS. WORLDRISE ONLUS" proveniente da "studiobellavite@odcec.legalmail.it" ed indirizzato a "dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 8F2C7AD3.006D22C7.FE9C5D20.FDFA2002.posta-certificata@legalmail.it

— postacert.eml —

Oggetto: VERBALE ASSEMBLEA E STATUTO ASS. WORLDRISE ONLUS

Mittente: pec Studio Bellavite Penegini <studiobellavite@odcec.legalmail.it>

Data: 25/11/2020, 09:54

A: dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Spett.le Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lombardia,

c.a. Ufficio Controlli

in allegato, Vi invio lo statuto ONLUS ed ETS dell'associazione WORLDRISE e la registrazione all'Ufficio di Milano 1.

Resto a disposizione per qualsiasi informazione.

Cordiali saluti

Gianluca Giannone

Studio Bellavite-Penegini

— Allegati: —

dati-cert.xml	976 bytes
postacert.eml	5,4 MB
http_protocollobisv2.finanze.it_speedEntr_protocollazione.do_.pdf	66,5 kB
MainServlet.pdf	1,6 kB
Doc identità e CF Mariasole Bianco.pdf	1,6 MB

all. B. BOZZA WORLDRISE ONLUS DEFINITIVA 6.12.209.pdf	196 kB
all. C. BOZZA definitiva WORLDRISE-ETS 12.03.20.pdf	320 kB
Delega.pdf	286 kB
Verbale Assemblea Straordinaria.pdf	334 kB
F24Stampa-3.pdf	48,6 kB
2.pdf	235 kB
GiannoneGianluca_2023.pdf	911 kB



Amministrazione: **AGE - Agenzia Delle Entrate**
Area Organizzativa Omogenea: **AGEDP1MI - DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO**

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP1MI**
Oggetto: **RICHIESTA REGISTRAZIONE VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 19.10.2020 VIA MAIL PER E COVID**
Classificazione:
Mittente: **BIANCO MARIASOLE MARINA**
Diretti Interessati:
Num. protocollo: **0271028**
Data: **24/11/2020 13:50:39**
Ufficio: **TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 1 - AREA 2 - UT MILANO 1 - DP I MILANO**

3 6315 24/11/2020

0,00

200,00

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNL

TNL20L006315000TK

codice identificativo

per eventuali adempimenti successivi